



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 11/06/2019

OGGETTO: 2016LPSLMS03 - "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" (CUP: E44E17003340009) - Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1; autorizzazione affidamento servizio in subappalto alla ditta I.G. SERVICE s.r.l. con sede a Gragnano (NA)

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 290 del 18/10/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" per complessivi euro 4.180.000,00 (CUP: E44E17003340009);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nella quarta variazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;
- Con determinazione dirigenziale n. 2501 del 27/12/2017 sono stati approvati il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopracitati, il relativo quadro economico di spesa e il cronoprogramma finanziario dei lavori;
- Con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è stata inoltre indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1, e art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori; Importo complessivo dei lavori: euro 2.439.424,74 (IVA esclusa), di cui euro 2.290.143,63 soggetto a ribasso d'asta, euro 26.778,70 per lavori in economia ed euro 122.502,41 per oneri di sicurezza, non soggetti entrambi a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1026 del 12/06/2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 64831, dal quale risulta che l'offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 89,366/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (punti 70,00/70,00), secondo i criteri specificati nel bando di gara, e all'offerta economica (punti 19,366/30,00), determinato dalla percentuale di ribasso offerta, pari al 25,821% dell'importo dei lavori posto a base di gara;
- In data in data 19.07.18 è stato stipulato il contratto tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano Servizi e R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (rep. N. 13413 - prot. 104219/2018) per i lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe"; importo contrattuale complessivo: Euro 1.848.086,77 (IVA esclusa), di cui Euro 1.698.805,66 per lavori, euro 26.778,70 per lavori in economia ed Euro 122.502,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale a carico del Comune di Treviso: euro 1.582.131,52 di cui euro 1.455.869,43 per lavori a misura, euro 26.778,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed euro 99.483,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; importo contrattuale a carico di A.T.S. s.r.l.: euro 265.595,43, di cui euro 242.936,23 per lavori a misura ed euro 23.019,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- In data 20/8/2018 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport;
- Con determinazione dirigenziale n. 163 del 06/02/2019 si è preso atto delle modifiche intervenute in relazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che risulta ora costituito dalle imprese Brussi Costruzioni s.r.l. (mandataria-capogruppo; quota di partecipazione 51%) ed LF Costruzioni s.r.l. (mandante; quota di partecipazione 49%);

Considerato che:

- Durante la fase della progettazione con determinazioni dirigenziali n. 2264 del 23/12/2016 e n. 1838 del 27/10/2017 sono stati affidati gli incarichi di analisi del rischio bellico alla società S.O.S. Diving Team s.r.l. di Teolo (PD), non essendo possibile eseguire un'indagine approfondita senza intercludere l'usabilità della strada ed in assenza di tracciati certi dell'andamento planimetrico dei sottoservizi;
- In esito alle indagini preliminari il coordinatore per la sicurezza incaricato non ha ritenuto necessario inserire la bonifica bellica tra le prestazioni necessarie componenti l'appalto, prevedendo nel piano di sicurezza e coordinamento la successiva valutazione del "rischio bellico residuo" in fase esecutiva;
- a seguito delle osservazioni presentate dal R.T.I. Appaltatore in sede di alcune riunioni di coordinamento sicurezza e di successive verifiche effettuate da un tecnico esplosivista specializzato – incaricato direttamente dal R.T.I. appaltatore - in conformità a quanto prescritto dal coordinatore per la sicurezza, considerato l'ambito fortemente antropizzato, si ritiene opportuno in via cautelativa, anche al fine di assicurare la pubblica incolumità, procedere con l'esecuzione dell'indagine bellica preventiva in alcune aree interessate dal cantiere dell'opera (area verde di via Mandruzzato);

Visto che in data 15/04/2019 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 (in atti prot. n. 60036/2019) – sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza e dal R.T.I. appaltatore e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1) - con il quale si sono determinati i nuovi prezzi per le indagini per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi per scavi di posa fognatura A.N. e tombinatura lungo il fossato di via S.Bona Vecchia;

Rilevato che le imprese che eseguono prestazioni di "valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi" autorizzate a rilasciare la "certificazione di avvenuta bonifica" devono essere iscritte all'Albo delle Imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici istituito - ai sensi dell'art. 2 del D.M. 82 del 11/05/2015 – presso il Ministero della Difesa e che per questo motivo nessuna delle imprese componenti il R.T.I. appaltatore è in grado di eseguire in proprio la prestazione di valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi;

Rilevato che il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato regolarmente sottoscritto dal R.T.I. appaltatore e che sullo stesso verbale il R.T.I. appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto le lavorazioni nello stesso indicate, non presenti inizialmente tra le lavorazioni descritte nel Capitolato speciale d'appalto e quindi non evidenziate in sede di gara, pertanto non indicate come oggetto di futuro subappalto in sede di offerta;

Visto che:

- con PEC pervenuta il 20/05/2019 (in atti prot. n. 75416 del 20/05/2019), la ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) ha trasmesso – per conto del R.T.I. - i documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione al R.T.I. a subappaltare all'impresa I.G. Service s.r.l. con sede a Gragnano (NA), in via Marinai d'Italia n. 2 (C.F./Partita IVA: 04136460286) il servizio di bonifica ordigni bellici per un importo di euro 14.000,00 (di cui euro 420,00 per oneri di sicurezza);
- la documentazione presentata è la seguente:
 - contratto di subappalto stipulato tra l'appaltatore A.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.-LF COSTRUZIONI S.R.L. e il subappaltatore I.G.SERVICE s.r.l., contenente:
 - la dichiarazione che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la dichiarazione dell'appaltatore e del subappaltatore di non sussistenza di forme di collegamento e controllo a norma dell'art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazioni del legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'impresa subappaltatrice:
 - di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 - che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000) circa la composizione societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1;
- Piano Operativo di Sicurezza redatto dal subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Attestato SOA relativo alla categoria di lavori OG8 – classifica prima;
- con PEC in data 28/05/2019 (in atti prot. n. 80098/2019) è stato richiesto al R.T.I. appaltatore di integrare la domanda presentando alcuni documenti, pervenuti con PEC del 29/05/2019 (in atti prot. 80736) e precisamente:
 - Dichiarazione del subappaltatore di essere una "piccola impresa" (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
 - Dichiarazione del subappaltatore che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni **non** ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);

Verificato che:

- La ditta subappaltatrice I.G. SERVICE s.r.l. è iscritta al sopraccitato all'Albo delle Imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici per la Categoria B.Ter. – Classifica 3[^] e per la categoria B.Sub. – Classifica 1[^], e pertanto ha le qualifiche necessarie a svolgere le prestazioni oggetto di subappalto, come previsto dal D.M. 82 del 11/05/2015;
- la ditta risulta non essere iscritta nel casellario informatico tenuto dell'Osservatorio dell'ANAC;
- il coordinatore per la sicurezza incaricato – ing. Stefano Lucchetta – ha rilasciato, in data 07/06/2019, la dichiarazione dell'idoneità del P.O.S. della ditta subappaltatrice;
- nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- il subappaltatore ha altresì sottoscritto il patto di integrità cui l'appalto è sottoposto e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto stesso;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore, mentre sono stati richiesti - ma non sono ancora pervenuti all'ufficio - il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante ed il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;
- la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

- i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010 - per quanto ancora vigente -, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 (in atti prot. n. 60036/2019) inerente l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" (CIG: 733137278F – CUP: E44E17003340009), – sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza e dal R.T.I. appaltatore e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1) - con il quale si sono determinati i nuovi prezzi per le indagini per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi per scavi di posa fognatura A.N. e tombinatura lungo il fossato di via S.Bona Vecchia;
2. di dare atto che il verbale di concordamento nuovi prezzi in parola è stato regolarmente sottoscritto dal R.T.I. appaltatore e che sullo stesso verbale il R.T.I. appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto le lavorazioni nello stesso indicate, non presenti inizialmente tra le lavorazioni descritte nel Capitolato speciale d'appalto e quindi non evidenziate in sede di gara, pertanto non indicate come oggetto di futuro subappalto in sede di offerta;
3. di autorizzare il committente R.T.I. appaltatore dei lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" (CIG: 733137278F – CUP: E44E17003340009), a subappaltare all'impresa I.G. SERVICE s.r.l. con sede a Gagnano (NA), in via Marinai d'Italia n. 2 (C.F./Partita IVA: 04136460286) il servizio di bonifica ordigni bellici, per un importo di euro 14.000,00 (di cui euro 420,00 per oneri di sicurezza);
4. di precisare che la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio indicate nelle premesse;
5. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA